



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 3 novembre 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 7/GST (2020/2021)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 3 novembre 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/10/2020 EDILMER CARDITO - A.C. S.ANTONIO ABATE 1971

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società A.C. Sant'Antonio Abate con cui essa Società ha censurato la violazione dell'art. 74 NOIF, per aver la Società Edilmer Cardito, nella gara oggetto di reclamo, effettuato n. 6 sostituzioni dei propri calciatori a fronte delle n. 5 previste dalla norma innanzi citata; ritualmente evocata, la Società reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha rappresentato di aver effettuato solo n. 5 sostituzioni, come previsto dal citato art. 74 NOIF e, pertanto, nessuna violazione della norma sarebbe stata posta in essere; a sostegno della propria tesi ha allegato prova video della gara in oggetto; orbene, rilevato in primo luogo che questo GST non può esaminare (e quindi porre a base della propria decisione) la prova video poiché la stessa risulta elaborata da ente televisivo non accreditato e non autorizzato alla ripresa televisiva per l'evento sportivo, così come previsto dall'art. 58 comma 1 e 2 del CGS, va osservato che le controdeduzioni di parte reclamante risultano fondate; esperiti gli opportuni accertamenti, infatti, è emerso che il DDG ha reso, nelle note integrative al referto arbitrale (supplemento di rapporto), che come noto assurge a prova privilegiata, la seguente dichiarazione "In merito alle sostituzioni c'è stato un errore di trascrittura nel rapportino di fine gara, poiché la sostituzione n. 2 / n. 18 del CARDITO è stata effettuata in realtà dalla Società A.C. Sant'Antonio Abate. Pertanto, nello spogliatoio ci siamo accorti dell'errore effettuando un confronto con il collega AA1; allorché i dirigenti della Società non erano più presenti in struttura per la modifica del rapportino. Allego il rapportino così come era stato consegnato poiché non è stata possibile una modifica dello stesso in presenza dei dirigenti"; ne deriva che la Società Edilmer Cardito ha effettuato soltanto 5 sostituzioni, coerentemente con la previsione dell'art. 74 NOIF, ragione per la quale il reclamo è infondato. P.Q.M., questo GST dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva di cui al C.U. di questo C.R. Campania n. 38 del 29/10/2020, pag. 552, delibera di rigettare il reclamo per i motivi di cui innanzi e, per l'effetto, omologa il punteggio, conseguito sul tdg, di 2/0, in favore della Società resistente Edilmer Cardito; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca

GARA DEL 25/10/2020 MANOCALZATI – FOOTBALL CLUB AVELLINO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo presentati nei termini dalla Società Football Club Avellino, con il quale la predetta società ha lamentato che la società Manocalzati ha fatto partecipare alla gara in epigrafe il Sig. Cissè Ibrahima (nato 1.1.1999), in quanto gravato di una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) giusto provvedimento in C.U. del Comitato Regionale Campania n. 81 del 5.3.20, pag. 1542, senza aver scontato la predetta squalifica a causa della sospensione dei campionati; rilevato che è stata effettuata da parte della segreteria del GST rituale comunicazione della presente decisione alle Società ex art. 67 CGS, comma 6; effettuati gli opportuni accertamenti si è rilevato, sia che la squalifica doveva essere scontata alla 1^ giornata di Campionato 2020/2021 ovvero nella gara disputata il 4/10/2020 ossia Baiano – Manocalzati, gara nella quale il predetto calciatore Cissè Ibrahima dagli atti ufficiali di gara risulta inserito nella distinta (con il ruolo di capitano), per cui si è avuta la conferma che il ricorso è fondato in quanto le successive gare che di seguito si riportano Manocalzati – Gesualdo (11/10/2020) e San Vitaliano – Manocalzati (8/10/2020) risultano rinviate d'ufficio e quindi il calciatore in parola avrebbe dovuto scontare la squalifica proprio nella gara oggetto di reclamo. P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 37 del 29.10.2020, accoglie il reclamo, per i motivi di cui sopra, e, per l'effetto, commina alla società Manocalzati la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, favore della società Football Club Avellino; commina la squalifica per una giornata al Sig. Cissè Ibrahima (nato 1.1.1999); commina al dirigente accompagnatore della Società Manocalzati, Sig. Bruno Ennio, la squalifica, anziché l'inibizione temporale in quanto la stessa non può essere scontata data la novella sospensione dei campionati disposta con C.U. n. 37 del 27.10.20, per n. 2 giornate; dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva in favore della reclamante.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

MANOCALZATI
vedi delibera

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNO ENNIO (MANOCALZATI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CISSE IBRAHIMA (MANOCALZATI)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 3 novembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**